

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’ Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%. Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l’ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell’atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell’atto di restituzione, abbia titolo, per l’ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all’Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in ispecie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l’assunto che il secondo non può mai giustificare l’inoservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stato inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori trasfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, che, ai sensi dell’art. 15, sarebbe dovuta essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l’art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l’Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l’art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell’art. 7 stesso, veniva abrogata dall’art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l’obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l’edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con una autocertificazione del titolare dell’immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L’autodichiarazione del proprietario, infatti, anche ammesso che quest’ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate, non si trova assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all’art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell’aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l’Italia stessa risulterebbe aver violato l’art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l’art. 7 - entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, come previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ai sensi del quale gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento - di cui all’articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell’elettricità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la non attuazione dell’art. 3, par. fi 1 e 2 della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell’elettricità. Il menzionato primo paragrafo impone il principio della concorrenza nell’ambito del mercato dell’energia elettrica, facendo carico agli Stati membri di astenersi dal discriminare gli operatori mediante attribuzione di diritti ed obblighi diversi da impresa ad impresa. Tuttavia, il succitato par. 2 dell’art. 3 ammette una deroga a tale assunto, nella misura in cui essa si presti al perseguimento dell’interesse generale: è pertanto consentito alle Autorità pubbliche di intervenire sul mercato dell’energia elettrica, stabilendo, a carico delle relative imprese, vari obblighi in funzione di tutela del consumatore. Nell’ambito degli obblighi predetti, rientra quello di garantire ai clienti prezzi “ragionevoli”, in modo che il servizio raggiunga anche gli utenti più svantaggiati economicamente. Comunque, sempre al par. 2 del succitato art. 3, si impone che il predetto intervento dello Stato, nel settore dell’energia, non pregiudichi la libera concorrenza: in proposito, la Corte di Giustizia UE ha precisato le condizioni alla stregua delle quali un intervento pubblico per fini sociali potrebbe conciliarsi con le esigenze del mercato (sentenza Federutility, C-265/08). In Italia, il Decreto Legge 18/6/2007 n. 73 stabilisce che i distributori locali di energia elettrica - che fino al momento della liberalizzazione del mercato hanno erogato i loro servizi sia agli utenti domestici che alle piccole imprese - continuino ad essere obbligati, anche in seguito all’apertura del mercato stesso, alla fornitura delle loro prestazioni a prezzo “regolamentato”, almeno sino a quando i consumatori predetti non stipulino un nuovo contratto con imprese di maggiore gradimento. L’esistenza di prezzi “regolamentati”, di per sé contrastante con un libero mercato (nel quale i prezzi si fissano solo in base all’incontro della domanda e dell’offerta), è stata giustificata dalle Autorità italiane sulla base del rilievo per cui, quando la liberalizzazione di un mercato è ancora agli inizi, i prezzi non si definirebbero immediatamente. Pertanto - verificandosi una situazione di incertezza, che scoraggierebbe i clienti dal rivolgersi ad un’impresa nuova per l’erogazione delle forniture di energia elettrica - lo Stato verrebbe incontro all’utenza imponendo, ai vecchi distributori, di continuare le forniture. La “regolamentazione” dei prezzi medesimi, poi, si spiegherebbe con la sopra menzionata esigenza di tutelare le fasce più deboli dei clienti. In risposta, la Commissione osserva che la disciplina italiana è in ogni caso incompatibile con le norme europee, in quanto eccessivamente limitativa della concorrenza. In proposito, la Commissione ritiene non soddisfatti i requisiti individuati dalla suddetta sentenza “Federutility” circa la legittimità di un’ingerenza dello Stato nel settore in questione: si rileva, in primo luogo, che la normativa italiana non delimita nel tempo la regolamentazione dei prezzi, osservandosi, inoltre, che tale regolamentazione, in quanto distorce la concorrenza, è sproporzionata rispetto allo scopo della continuità dell’erogazione del servizio. Essa continuità, infatti, potrebbe essere perseguita mediante opportune azioni, da parte dello Stato, dirette a facilitare la stipula di nuovi contratti fra gli utenti e le imprese entrate nel mercato a seguito della sua liberalizzazione.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2011/0485	Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e la Direttiva 2008/118/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato

**PROCEDURE INFRAZIONE
FISCALITA' E DOGANE**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 11 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	No	Stadio invariato
Scheda 14 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2246	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 17 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0485 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/12/UE che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e la Direttiva 2008/118/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/12/UE, che modifica le Direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE in relazione alla struttura e alle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della Direttiva 2008/118/CE, non sia ancora stata recepita nell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che le misure predette non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/12/UE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 57.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2009/162/UE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/162/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che esse non siano state ancora adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non abbia ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

““Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perché riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest’ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento o cessione di sede o di stabilimenti esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

“Deducibilità dell’imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione del principio della “libertà di circolazione delle persone” in tutta l’area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della “libertà di circolazione degli studenti”, riconosciuta all’art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea confriggherebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, nonchè altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l’ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall’imposta loda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l’Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest’ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l’alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l’ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di “Comuni” diversi da quello di residenza e di “Province” diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all’interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell’aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, un limite alla loro “libertà di circolazione”, come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L’esigenza - richiamata dalle Autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l’applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui la libertà “di circolazione”, riconosciute dai Trattati comunitari.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Con nota del 24/11/2010 le Autorità italiane hanno espresso l’intenzione di inserire l’intervento normativo, voluto dalla Commissione, in un emendamento alla Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in conformità alle richieste europee, la detrazione in oggetto venisse applicata a tutti gli studenti residenti in Italia, anche iscritti presso istituti di istruzione stranieri, ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, le lettere a) e c) dell'articolo citato prevedono che operazioni come il rifornimento, il vettovagliamento, la manutenzione, la riparazione e altri servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi, vadano esenti da IVA, a condizione che ricorrono determinate circostanze. In particolare, le sopra indicate prestazioni e cessioni di beni si sottraggono all'imposta soltanto quando le navi, nei riguardi delle quali vengono eseguite - siano esse adibite al trasporto a pagamento di passeggeri (i), o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriale e della pesca (ii) - vengano destinate a navigare in alto mare. Di conseguenza le stesse operazioni, eseguite nei riguardi delle medesime tipologie di navi, rimangono assoggettate ad IVA quando la navigazione si svolge interamente nelle acque territoriali. La ragione di tale distinguo, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attiene al fatto che la navigazione in alto mare viene equiparata, ai fini dell'IVA, alle esportazioni, per le quali vige il principio in base al quale l'operazione deve essere tassata solo dallo Stato ove i prodotti saranno consumati. Pertanto, le operazioni sopra considerate saranno imposte soltanto nello Stato estero di approdo della nave stessa. Per converso, la Legge italiana (c.d. IVA 2) di attuazione della Direttiva in questione prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra navigazione in alto mare e navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, in generale, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, senza indicare, nello specifico, tipologie particolari. Al contrario, il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, infine, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le medesime attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir. 2006/112/CE, invece, ha assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un aumento delle entrate solo con riferimento all'introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato, essendo lo Stato stesso un consumatore finale. Tale aumento si aggirerebbe sui 6 milioni di euro annui. Tuttavia, il corrispettivo aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, renderebbe neutrale, in definitiva, l'effetto finale sulla finanza pubblica.